

***Schema di convenzione bilaterale tra la Provincia di Firenze e ciascun Comune che abbia servizi di trasporto urbano e/o che finanzi servizi aggiuntivi di trasporto extraurbano***

L'anno 2010 il giorno..... del mese di..... presso la Provincia di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, via Cavour n. 1

tra

la Provincia di Firenze ( di seguito la Provincia), nella persona di ....., nato a ..... il ....., non in proprio ma nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio.... nonché di legale rappresentante della Provincia, domiciliato per le funzioni presso l'Ente stesso (CF..... PI) in applicazione dell'art 107 comma 3 lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché in conformità al regolamento per l'Ordinamento degli uffici e servizi dell'ente approvato con deliberazione G.P. 11 ottobre 2001 n. 349 e successive modificazioni ed in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale febbraio 2009 n. 25

e

il Comune di.... (di seguito il Comune) nella persona di ....., nato a ..... il....., non in proprio ma nella sua qualità di responsabile del....il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta, ai sensi .....

premessi e considerato

- che gli artt. 11 e 12 della L.R 31 luglio 1998 n. 42 e successive modifiche attribuiscono le funzioni amministrative relative al servizio pubblico di trasporto locale rispettivamente alle Province ed ai Comuni a seconda della tipologia di servizi;
- che gli artt 2 e 3 della L.R 31 luglio 1998 n. 42 consentono agli enti locali di finanziare servizi aggiuntivi con loro risorse e che questi servizi possono anche non essere di competenza dell'ente finanziatore;
- che in conseguenza del punto precedente i Comuni possono finanziare servizi aggiuntivi relativi al trasporto pubblico di competenza delle Province;
- che gli artt 16 e 22 della L.R 31 luglio 1998 n. 42 e successive modifiche prevedono la stipula di convenzioni tra gli enti che decidono di mettere a gara in un unico lotto servizi di competenza di enti diversi;
- che la convenzione tra la Provincia ed il Comune, stipulata in data ... ed attualmente in vigore, andrà in scadenza contestualmente allo scadere del contratto di servizio relativo ai servizi pubblici di trasporto locale;
- che il suddetto contratto di servizio scadrà in data.....
- che, al fine di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi pubblici di trasporto locale, è necessario che i Comuni deleghino alla Provincia le funzioni di loro competenza e definiscano il servizio aggiuntivo, di competenza della Provincia, che intendono finanziare;
- che la presente convenzione è attuativa del Protocollo di intesa (di seguito l'Accordo) tra la Provincia ed i Comuni della Provincia di Firenze, con esclusione di quelli compresi nel circondario di Empoli, per l'esercizio associato delle funzioni relative al trasporto pubblico locale

si conviene e stipula quanto segue

1.- Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

2.- Il Comune, per le linee di propria competenza, indicate e precisate quanto alle modalità di svolgimento dal prospetto allegato alla presente convenzione, delega alla Provincia l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al periodo 2010/2015;
- b) alla stipula ed alla gestione del contratto di servizio con il gestore che sia risultato aggiudicatario .

3.- Il Comune acconsente a che le risorse regionali destinate ai servizi di cui al precedente punto restino assegnate alla Provincia di Firenze e siano da questa utilizzate .

4.- La Provincia ed il Comune convengono che le funzioni relative all'attuazione della presente Convenzione siano esercitate dalla Provincia nei modi ed in conformità a quanto stabilito dall'Accordo e che, a tal fine, sia utilizzata la Commissione ivi prevista dall'art 8 quale ufficio comune per la gestione associata dei servizi pubblici di trasporto locale. La definizione degli atti relativi alle procedure di gara e del contratto di servizio devono garantire una gestione flessibile del rapporto con il gestore ai sensi dell'art 6 comma 3 dell'Accordo

5.- La gestione del contratto di servizio stipulato con il gestore comprende la possibilità di apportare modifiche ai servizi descritti dal capitolato speciale secondo quanto stabilito dal contratto stesso per assicurare la flessibilità richiesta dall'Accordo. Qualsiasi modifica ai servizi di trasporto locale oggetto della presente convenzione è adottata con il consenso del Comune, il quale può richiedere tali modifiche alla Commissione per la gestione associata, di cui all'art 8 dell'Accordo, che ne calcola gli effetti economici e concorda con il Comune le eventuali soluzioni compensative da decidere, se del caso, in apposita Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'Accordo.

6.- Nel prospetto allegato alla presente convenzione sono distintamente indicati i servizi di trasporto scolastico e specificate le particolari condizioni relative al loro svolgimento. Per tali servizi, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto n. 2, il Comune mantiene le funzioni relative alla gestione del contratto di servizio, stipulato dalla Provincia con il gestore, e le risorse destinate a finanziare tali servizi restano nella disponibilità del Comune che provvedere a regolare i rapporti finanziari con il gestore [(oppure) Per tali servizi il Comune mantiene le funzioni relative al rapporto con il gestore in ordine alle modalità di svolgimento del servizio e comunica tempestivamente alla Commissione per la gestione associata, di cui all'art 8 dell'Accordo, qualsiasi decisione adottata al riguardo].

7.- Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione i rapporti tra il Comune e la Provincia sono regolati dall'Accordo citato in premessa nonché dalla L.R 31 luglio 1998 n. 42 e successive modificazioni

15 aprile 2010

a.b